

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE  
IMPRESE DANNEGGIATE DALL'EMERGENZA  
SANITARIA DA COVID-19  
“FONDO RILANCIO”**

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 45 del 19/07/2022



## **INDICE**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Art. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

### **CAPO II - DESTINATARI E REQUISITI**

Art. 3 – DESTINATARI E REQUISITI GENERALI

Art. 4 – ALTRE CATEGORIE AMMESSE AL CONTRIBUTO

Art. 5 – SOGGETTI ESCLUSI

Art. 6 – MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

### **CAPO III – PROCEDIMENTO , CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 7 – PROCEDIMENTO

Art. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONTROLLI

Art. 9 - PUBBLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI



## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di un contributo a tantum a fondo perduto a favore di imprese e associazioni sportive colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La finalità del presente regolamento consiste, quindi,;

- nel prevenire o limitare le conseguenze e gli effetti negativi dell'emergenza, attraverso l'adozione di misure di sostegno e prevenzione;

- nel favorire ed incentivare la ripresa economica di persone ed enti pubblici e privati a seguito di situazioni straordinarie ed eccezionali che hanno causato danni di natura economica.

### **Art. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente Regolamento costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni ed attribuiti i vantaggi economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai provvedimenti attuativi del presente Regolamento.

3. I contributi erogati ai sensi del presente Regolamento sono compatibili con tutte le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello nazionale, regionale e comunale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di Aiuti di stato.

## **CAPO II - DESTINATARI E REQUISITI**

### **Art. 3 – DESTINATARI E REQUISITI GENERALI**

1. La concessione del beneficio previsto dall'art. 1 è disposta a favore di:

a) imprese regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, attive ed operative alla data di presentazione della domanda;

b) associazioni sportive e società sportive dilettantistiche con sede legale nel territorio comunale, iscritte nel registro CONI/CIP, affiliate a Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate o Enti di promozione sportiva.

2. In particolare, i soggetti sub lett. a) del comma 1 che intendono richiedere i contributi devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

a) avere sede legale ed operativa o unità locale operativa nel comune di Gambettola, presso un immobile non di civile abitazione;

b) versare in posizione di regolarità contributiva, come da normativa vigente in materia di DURC;

c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nel corso di un procedimento per la dichiarazione di uno di questi stati;

d) non essere oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi secondo l'art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) non versare in una delle situazioni di cui all'art.1, comma 9, lett. e) legge n. 190/2012 e dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e normativa anticorruzione;

f) aver iniziato la propria attività prima del 31 maggio 2021, come da visura presso la Camera di Commercio, con la precisazione che per le imprese con sola unità locale operativa nel territorio comunale, per inizio attività si intende la data di apertura dell'unità locale, desunta da visura presso la CCIAA;

g) aver realizzato, nell'anno 2019, un fatturato non superiore a euro 500.000,00;

h) aver subito una perdita di fatturato nel periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021 almeno del 12%, rispetto allo stesso periodo del 2019 (requisito da non applicare alle imprese con inizio attività successivo al 1° gennaio 2019);

3. I soggetti sub lett. b) del comma 1 che intendono richiedere i contributi devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- essere titolare di una convenzione con il Comune di Gambettola per la gestione di impianti sportivi comunali (sono escluse dalla misura le concessioni e le aree esterne agli impianti sportivi);
- avere sede operativa sul territorio di Gambettola in spazi di proprietà non comunale.

#### Art. 4 – ALTRE CATEGORIE AMMESSE AL CONTRIBUTO

1. Sono altresì ammesse al contributo:

a) le imprese di cui alla lett. a) dell'art. 3, comma 1, operanti in via prevalente e principale nel settore del commercio ambulante non alimentare, con esclusione delle attività dirette alla vendita di prodotti agricoli e florovivaistici, che abbiano sede legale nel Comune, anche presso un immobile di civile abitazione, fermi restando i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, dalla lett. b) alla lett. h);

b) soggetti gestori di strutture ricettive in forma non imprenditoriale, aventi sede nel comune di Gambettola, anche presso un immobile di civile abitazione, attive ed operative alla data di presentazione della domanda, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, dalla lett. b) alla lett. h), in quanto compatibili.

#### Art. 5 - SOGGETTI ESCLUSI

1. Sono escluse dal contributo, nell'ambito del commercio in sede fissa, le attività commerciali al dettaglio di vicinato con superficie superiore a 250 mq e le attività di commercio all'ingrosso alimentare e non alimentare svolte in via prevalente e principale.

2. Sono escluse dal contributo le seguenti attività svolte in misura prevalente:

commercio di armi e munizioni, fuochi d'artificio e sigarette elettroniche;

sale gioco, sale bingo e sale scommesse;

intermediari nel commercio (codice ATECO 46.1), attività immobiliari (codice ATECO 68);

attività di "compro oro";

farmacie e parafarmacie;

commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande (codice ATECO 47.2);

servizi bancari, finanziari, assicurativi (codice ATECO settore K);

studi professionali;

attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

servizi di pompe funebri e attività connesse;

commercio elettronico;

#### **Art. 6 – MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Per la concessione del contributo ai beneficiari di cui agli artt. 3 e 4, l'Ufficio competente procede alla ripartizione delle risorse disponibili in base al numero di domande regolarmente presentate, con un limite di contributo massimo di € 1.500,00 per beneficiario.

### **CAPO III – PROCEDIMENTO , CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 7 – PROCEDIMENTO**

1. Ai sensi della Legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., il procedimento riferito al presente Regolamento è assegnato al Responsabile del IV Settore Assetto del Territorio.

2. Con Avviso Pubblico, il Responsabile del procedimento dà atto delle risorse stanziare a Bilancio per il finanziamento del contributo di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONTROLLI**

1. Il contributo una tantum a fondo perduto viene concesso a seguito di Avviso Pubblico emanato dal Responsabile dell'Ufficio competente, previa apposita istruttoria condotta ai sensi della Legge 07 agosto 1990, n. 241, volta ad accertare la veridicità della documentazione presentata e la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto alla base dell'atto di concessione. Alla domanda deve essere allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, lett. g) e h).

2. La domanda deve essere presentata dal soggetto che ha la legale rappresentanza della attività o dal soggetto delegato. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, anche in caso di pluralità di sedi operative sul territorio comunale.

3. Le ulteriori modalità di presentazione della domanda, i termini del procedimento, la gestione dei controlli sulle dichiarazioni e informazioni contenute nella richiesta di ammissione al contributo e ogni altra informazione utile sono stabilite con l'Avviso Pubblico di cui al comma 1.

4. L'invio della richiesta non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le richieste pervenute in tempo utile.

#### **Art. 9 - PUBBLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI**

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 D.Lgs. 33/2013, si provvede agli adempimenti previsti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, i criteri e le modalità previsti dal presente Regolamento sono oggetto di pubblicazione nella apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune, in quanto compatibili.